

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 189**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice D’IPPOLITO VITALE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2001**

—————

Disposizioni in materia di erogazione dei trattamenti  
pensionistici di reversibilità

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Troppo spesso accade che alcune categorie di utenti dei servizi offerti dallo Stato, per vedere riconosciuti i propri diritti, siano sottoposte a lunghe ed estenuanti attese. Questa prassi, che normalmente comporta dei disagi ai cittadini fruitori, assume dei risvolti molto più negativi qualora i ritardi ineriscano al godimento dei diritti relativi ad alcuni settori peculiari, tra i quali vi è quello della previdenza.

Numerosi nuclei familiari, a seguito della scomparsa dei propri congiunti, infatti, si trovano improvvisamente privi di qualunque forma di sostentamento, nonostante vantino il diritto a percepire un trattamento di reversibilità. Si rende quindi necessaria una norma che, attraverso la previsione dell'erogazione

agli aventi diritto di un trattamento transitorio, temporalmente inquadrato tra l'effettuazione della richiesta e l'avvenuto riconoscimento del diritto, assicuri, comunque, una fonte di reddito alle famiglie, svolgendo con questo un'importante opera di prevenzione nei confronti dell'insorgere delle ricordate situazioni di disagio.

Il presente disegno di legge, che detta una disciplina organica e risolutiva rispetto agli obiettivi che si propone, risultando prevalentemente orientata soprattutto alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, merita per questo una rapida e convinta approvazione, al fine di un suo pronto inserimento normativo nell'ordinamento giuridico italiano.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici di reversibilità che abbiano inoltrato regolare richiesta agli enti erogatori e siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia pensionistica, per l'avvenuto decesso del titolare della pensione diretta di invalidità, di anzianità o di vecchiaia, devono ricevere dagli enti erogatori interessati un trattamento pensionistico provvisorio entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

## Art. 2.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

